

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Conciliazione in materia di telecomunicazioni e procedibilità della domanda: i principi dettati da Cass. civ. 26913/2018

Giulio SPINA\*

\* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

## IL CASO

Veniva pronunciata **improcedibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti della compagnia telefonica** per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, sull'assunto che il **tentativo di mediazione ante causam**, previsto per legge come condizione di procedibilità, **non fosse stato esperito innanzi all'organismo Co.re.com** funzionalmente competente, ma innanzi alla Camera di Commercio.

Avverso detta decisione veniva proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte **accoglie il ricorso**, cassando, con rinvio, la pronuncia impugnata.

## I PRINCIPI AFFERMATI DA CASS. CIV. 26913/2018

[Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.10.2018, n. 26913](#) ha affermato al riguardo i **seguenti principi**:

- un'esegesi che tendesse ad **accentrare ad un solo organismo la funzione di mediazione con riferimento al tentativo di conciliazione pre-giurisdizionale** tenderebbe a **irrigidire un sistema** basato sul carattere obbligatorio del tentativo di mediazione ante causam;
- il **carattere obbligatorio** del tentativo di mediazione ante causam **non implica necessariamente che alle parti non sia lasciato spazio per poter scegliere l'organismo**, tra i tanti abilitati, cui rivolgersi;
- la **direttiva 2008/52** è da ritenersi, nell'ambito dell'Unione Europea, come **normativa di riferimento in materia di ADR** (Alternative Dispute Resolution);
- Come emerge dal considerando 13 della direttiva 2008/52, il **carattere volontario della mediazione** consiste non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensì nel fatto che le parti:
  - a) gestiscono esse stesse il procedimento;
  - b) possono organizzarlo come desiderano;
  - c) possano porvi fine in qualsiasi momento;
- in materia di controversie in tema di telecomunicazioni, condizionando la **procedibilità delle domande giudiziali all'esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio**, la normativa interna introduce una tappa aggiuntiva da superare prima di poter accedere al giudice ordinario: tale condizione potrebbe incidere sul **principio della tutela giurisdizionale effettiva** anche con l'imposizione di ulteriori oneri alle parti in grado di comprimere il carattere volontario della mediazione (v., in tal senso v. Corte di Giustizia, sentenza del 14 giugno 2017 Menini e a., nella causa C-75/16, punto 52; sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a., da C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, punto 62);

- è **contraria alla matrice volontaria della procedura alternativa di soluzione della lite**, cui ogni ordinamento Europeo deve ispirarsi, **l'imposizione di un organismo unico preposto a sovrintendere il passaggio obbligato del tentativo di conciliazione** prima dell'instaurazione della lite;
- **il carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione non implica che esso debba necessariamente svolgersi innanzi agli organismi Co.re.com**, di recente istituzione, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, essendo sufficiente che le parti si rivolgano, in via alternativa, alle camere di conciliazione istituite presso le **Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato**, o ad altri **organismi che risultino muniti dei requisiti d' imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità** (auspicati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2001-310-CE);
- il tentativo di conciliazione **non è proponibile dinanzi al Co.re.com**. se, per la medesima controversia, è **già stato esperito un tentativo di conciliazione innanzi ad altri organismi** abilitati.